

RU 2017 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015¹, decreta:

T

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 83 Infrastruttura stradale

- ¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese.
- ² La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.
- Art. 85a Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

- Art. 86 Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale
- ¹ Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.
- ² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
 - a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85*a*:
- 1 FF 2015 1717
- 2 RS 101

2014-3104 6731

- b. il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
- c. il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;
- d. il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
- f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
- g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
- h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.
- ³ È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
 - a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
 - b. contributi ai costi delle strade principali;
 - c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale:
 - d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
 - e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
 - f. ricerca e amministrazione:
 - g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.
- ⁴ Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.
- ⁵ Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

Art. 87. rubrica

Concerne soltanto il testo francese

Art. 87b Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo

Art. 131 cpv. 2 e 2bis

² La Confederazione può inoltre riscuotere:

- a. un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b. un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

^{2bis} Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87*b*, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.

Art. 196 n. 3, rubrica, nonché cpv. 2, 2bis e 2ter

- 3. Disposizioni transitorie dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria)
- ² Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87*a* capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.
- ^{2bis} Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87*a* capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.

^{2ter} L'aliquota di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l'entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.

II

- ¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Pone in vigore l'articolo 86 capoversi 2 lettera g e 3 lettera g due anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

- ¹ Il presente decreto è stato accettato dal popolo e dei Cantoni il 12 febbraio 2017³.
- ² Fatto salvo il capoverso 3, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018.
- ³ L'articolo 86 capoverso 2 lettera g e 3 lettera g entra in vigore il 1° gennaio 2020.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF **2017** 2961